



RISPOSTE ALLE DOMANDE PERVENUTE VIA ZOOM DURANTE IL CONVEGNO DEL 16/02

- 1. Riguardo al consistente numero di situazioni complesse a cui verosimilmente corrisponde un impegno di tempo dell'assistente sociale e la necessità di affrontare problemi che richiedono anche competenze (professionali) differenti mi chiedo se l'approccio più funzionale è quello multidisciplinare. Occorrerebbe dunque ripensare un sistema che preveda, per casi complessi, un team multidisciplinare di ADS**

RISPOSTA: Anzitutto va ricordato che, per evitare la conflittualità e l'autoreferenzialità, la legge dispone che l'assistente sociale che ha in cura o in carico il beneficiario non possa essere né nominata né incaricata di svolgere ruolo o funzioni di amministratore di sostegno per la persona che ha in carico. Questa disposizione fa sì che, quando l'ente viene nominato AdS, il rappresentante legale attribuisca i compiti previsti dal decreto di nomina a persone diverse, oppure organizzi un servizio ad hoc posto in luogo neutro rispetto ai servizi di base.

La ricerca ha dimostrato che i Comuni più grossi si sono organizzati autonomamente, altri hanno collocato il servizio negli Uffici di Piano o nelle Aziende di servizi, altri hanno cercato la collaborazione di cooperative o professionisti.

Nei servizi organizzati risulta che gli organici sono composti da assistenti sociali in maniera predominante, seguiti da personale amministrativo e con la consulenza / presenza di avvocati. Inevitabilmente la cooperazione tra professionisti diversi favorisce una contaminazione dei saperi che consente risposte sempre più professionali.

- 2. Chiedo se il codice etico che si sta presentando è frutto e/o aggiornato con quello che il 19/10/2016 è stato approvato dal Coordinamento Regionale AdS, F.ne Cariplo, C S V, Ledhasv, e reti associative lombarde. Grazie**

RISPOSTA: Sono due cose diverse. Il Codice approvato dal Coordinamento Regionale AdS definisce i principi morali e le regole di comportamento delle varie componenti del Sistema delle Reti associative Lombarde per l'Amministrazione di Sostegno in particolare nei loro rapporti reciproci, nelle attività comuni e nei loro rapporti con organismi esterni.

Il Codice Etico e di Comportamento degli ADS presentato nel corso del Convegno si rivolge agli Amministratori di Sostegno nominati, siano essi familiari o volontari, offrendo loro linee guida di comportamento per quanto attiene il ruolo specifico ricoperto.

- 3. Buon pomeriggio volevo chiedere per il ricorso per nomina AdS persona anziana che necessita passaggio diretto da ospedale a RSA alcune colleghe di comuni mi hanno detto che non sia possibile presentare istanza fino a quando non sia identificata struttura e non sia ricoverata la persona perché l'iter diventerebbe più lungo in caso di RSA fuori provincia di residenza
Chiedo cortesemente di rispondere in aula essendo presenti colleghi che sostengono questa procedura che a mio avviso va a discapito della tutela della persona fragile sola
Grazie mille**



RISPOSTA: Il ricorso per la nomina di AdS deve essere presentato presso il Tribunale del luogo dove **dimora** la persona beneficiaria (art. 407) e questo per consentire al Giudice di *“sentirla recandosi personalmente, ove occorra, nel luogo ove questa di trova”*.

Il ricorso deve essere proposto dai responsabili dei servizi sociali o sanitari che hanno in cura o in carico la persona e sono a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna una forma di tutela.

Non è sufficiente la patologia a giustificare un ricorso, ma occorre evidenziare i problemi che, a causa della patologia, gli derivano, nonché i pregiudizi cui la persona va incontro se non si provvede alla nomina di un amministratore di sostegno.

È importante segnalare al Giudice il progetto di vita e le risorse necessarie affinché l'AdS venga dotato dei poteri per attuarlo.

Per bisogni che richiedono un intervento immediato è sempre possibile presentare un ricorso urgente e provvisorio per la nomina di un AdS che verrà incaricato di compiere gli atti inderogabili.

4. Buongiorno, l'equa indennità può essere riconosciuta con la formula del progetto agli AASS che si trovano a gestire per conto dei propri Amministratori le AdS? Sono carichi straordinari rispetto all'attività professionale ordinaria. È possibile ricevere via mail le risposte ai vari quesiti posti in mattinata? Grazie

RISPOSTA: Se il patrimonio del beneficiario lo consente, il Giudice può disporre un equo indennizzo a favore dell'amministratore di sostegno che è stato nominato. Nel caso del Comune viene nominato il Sindaco pro tempore (o soggetto da lui delegato con atto depositato presso la volontaria giurisdizione). È quindi al Comune che spetta l'equo indennizzo, ovviamente se richiesto e se riconosciuto dal Giudice.

5. Sarebbe interessante approfondire la tematica della DAT anche in altri corsi di formazione

RISPOSTA: concordiamo: la materia merita approfondimento. Per ora rinviando alla risposta alla domanda 11

6. In caso di ospite ricoverato in RSA, può la struttura presentare la richiesta di nomina di AdS anche se ha in carico la persona (se si a cura di chi? Direttore Sanitario?) o deve segnalarlo in ATS?

RISPOSTA: Non solo può ma, ai sensi dell'art. 406 co. 2 del codice civile, lo deve fare: *“I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero”*. Il ricorso introduttivo viene presentato da chi rappresenta l'Ente all'esterno, normalmente il Direttore della struttura.

7. Purtroppo, l'incarico dei volontari Anffas all'URP della Cancelleria Volontaria del Tribunale di Cremona dove per oltre 10 anni hanno svolto attività di sportello e consulenze per 8 ore la settimana ha avuto una netta chiusura da parte dell'attuale presidente. Questa attività da parte dei volontari ha però trovato un'apertura presso il comune di Cremona per la conduzione di uno sportello settimanale dedicato alle consulenze e informazioni sulla figura dell'AdS, inoltre, questo servizio viene svolto giornalmente nella sede Anffas.



RISPOSTA: L'azione preziosa del terzo settore è da considerarsi sussidiaria al ruolo delle istituzioni e con queste si deve raccordare per una risposta efficace. L'attività di consulenza e valutazione è una specifica attività professionale dell'assistente sociale da usare nell'ambito della gestione del caso, ma è anche un'attività specifica dell'Ufficio di Protezione Giuridica, che a Cremona è collocato presso l'ASST.

Cogliamo l'occasione per ricordare le 7 linee previste per il funzionamento degli UPG: declinazione e funzionamento della rete dei soggetti attivi nel sistema PG - informazione e sensibilizzazione – consulenza - valutazione rispetto alla necessità di nominare l'AdS - accompagnamento e supporto nelle procedure e nella gestione - monitoraggio del sistema – formazione.

8. AdS di comunità se dipendente dalla struttura è in conflitto di interesse con l'assistita. Battaglia fatta presso una RSA della provincia di Milano 16 anni fa

RISPOSTA: Pur non essendo vietato, l'AdS di Comunità non dovrebbe essere un dipendente della RSA, ma piuttosto un soggetto terzo (ad es., volontario o professionista che assuma l'incarico per una pluralità di persone in RSA), proprio per evitare potenziali situazioni di conflitto di interessi, anche in considerazione della natura essenzialmente gratuita dell'incarico di AdS.

Nel caso in cui, invece, l'AdS fosse (anche) dipendente della RSA, l'incarico verrebbe comunque assunto come soggetto privato. Tale situazione (dipendente RSA – AdS) andrebbe comunque opportunamente segnalata al Giudice Tutelare per le opportune valutazioni del caso e, se del caso, assegnare l'incarico ad altro soggetto.

9. Nell'esperienza dell'UPG di Mantova che ruolo svolge il Terzo Settore?

RISPOSTA: L'UPG ha da sempre fatto rete con il Terzo Settore, collaborando in primis con il CSV LOMBARDIA e le Associazioni di Volontariato e addirittura partecipando alla costituzione di Auxilia, Associazione di secondo livello che raccoglieva le organizzazioni di volontariato mantovane che a vario titolo erano interessate al tema dell'amministrazione di sostegno.

Oggi Auxilia è associazione di AdS che svolge l'attività primaria su un'area del mantovano e che collabora con UPG per tutta una serie di progetti (ad es. lo Sportello presso il Tribunale) come, del resto, altre Associazioni presenti sulla Provincia.

10. In qualità di assistenti sociali del territorio promuoviamo l'istanza di nomina di AdS a favore di situazioni che abbiamo in carico, stendiamo la relazione sociale oltre alla modulistica per l'istanza ecc., cerchiamo di individuare una figura professionale adeguata ai bisogni della persona da proporre come AdS e gli illustriamo la situazione se non ci sono familiari adeguati, presenziamo l'udienza con la persona interessata e organizziamo l'incontro di conoscenza fra la persona ed il suo AdS. La persona rimane in carico al Servizio Sociale e si cerca di avere una collaborazione continua ed efficace con l'AdS al fine di rispondere nel migliore dei modi ai bisogni della persona

RISPOSTA: questa prassi è corretta e ineccepibile.

Se l'AdS è esterno al servizio il ruolo di entrambi è chiaro e facilmente posizionabile: all'assistente sociale spetta l'elaborazione e/o la gestione del progetto di vita a all'AdS spetta di svolgere tutti i compiti indicati nel decreto.



Quando la nomina di AdS ricade sul responsabile dell'ente è opportuna l'attivazione di un servizio a ciò dedicato e posto in un contesto neutro, indipendente dal servizio che ha in carico il beneficiario per evitare conflitti d'interesse e autoreferenzialità.

11. esistono già strumenti per evitare o ritardare la nomina dell'Amministratore di Sostegno. Si dovrebbero fare conoscere. Ad essi è dedicato un capitolo nelle linee di indirizzo a Assistenti Sociali, pubblicato sul sito CROAS gruppo tematico protezione giuridica

RISPOSTA: Il gruppo Protezione Giuridica ha trattato l'argomento già nel 2015 con il documento [Linee di indirizzo](#) per assistenti sociali in tema di amministrazione di sostegno e protezione giuridica delle persone prive in tutto o in parte di autonomia. In appendice sono indicati alcuni strumenti utili da considerare nell'ambito della valutazione dell'opportunità di attivare una protezione giuridica delle persone non autonome (atto notorio - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - delega per la riscossione di benefici economici - designazione dell'AdS in caso di eventuale futura incapacità - Procura notarile - contratto a favore di terzi).

È in corso la revisione di questo documento che sarà disponibile a breve: la revisione si è resa necessaria perché è entrato in vigore il Nuovo Codice Deontologico degli Assistenti Sociali e sono state emanate nuove norme normative. Il nuovo documento porrà in evidenza i casi in cui la possibilità di integrare una Procura Notarile con le Disposizioni Anticipate di Trattamento (legge 219/2017) può consentire di ritardare o evitare l'uso dello strumento giuridico dell'amministrazione di sostegno.

Milano 15 marzo 2024

A cura del gruppo tematico CROAS PROTEZIONE GIURIDICA